

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/986 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2022

che non approva la N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Nell'elenco figura la N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina (n. CE: 219-145-8, n. CAS: 2372-82-9).
- (2) La N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 «Preservanti del legno», quale descritto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che corrisponde al tipo di prodotto 8 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 9 novembre 2005 l'autorità di valutazione competente del Portogallo, che è stato designato Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dalla Commissione e, dopo il 1° settembre 2013, dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).
- (4) Dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 si può evincere che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1° settembre 2013 dovrebbero essere valutate conformemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE.
- (5) In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 2 dicembre 2020 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia ⁽⁴⁾, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (6) Da tale parere si può desumere che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina potrebbero non soddisfare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 98/8/CE che corrispondono ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 in quanto sono stati individuati rischi inaccettabili per la salute umana e non è stato possibile individuare adeguate misure di mitigazione del rischio.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).⁽⁴⁾ *Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Product type: 8*, ECHA/BPC/270/2020, adottato il 2 dicembre 2020.